

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 94/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di hosting del dominio "contrattofiumepanaro.it" – Integrazione dell'impegno di spesa – CIG BA55D6C6BC**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATI

- la Determinazione n. 505 del 14 novembre 2025 del Comune di San Cesario sul Panaro;
- la Determinazione n. 23/26 del 9 febbraio 2026 dell'Amministratore Unico di Sustenia S.R.L.;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che con i suddetti provvedimenti è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di hosting del dominio *contrattofiumepanaro.it*, identificato dal CIG BA55D6C6BC fino al 31 dicembre 2026;
- che nel corso dell'esecuzione del servizio è emersa la necessità di integrare le prestazioni inizialmente previste, al fine di garantire la continuità operativa del sito web e l'adeguato funzionamento dei servizi ad esso connessi;
- che tale necessità comporta un incremento della spesa rispetto a quanto originariamente autorizzato;

QUANTIFICATO

- l'importo complessivo dell'affidamento in euro 440,00 oltre all'IVA prevista per legge, a seguito dell'integrazione dell'importo originariamente previsto pari a euro 290,00 oltre all'IVA prevista per legge;

VISTI

- l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, per cui si richiama che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" precisando che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre assume forma semplificata, dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della L. 145/2018, per le procedure di acquisto di beni e servizi di valore stimato inferiore a euro 5.000 non è necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di sistemi telematici di acquisto;
- il "Regolamento per l'acquisto e l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria." approvato con determinazione n. 01/26 del 1° gennaio 2026;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 5.000 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin;

CONSIDERATO

- che l'operatore economico affidatario Aitec S.r.l., con sede in Viale Mazzini n. 8, 41058 VIGNOLA (MO) – C.F. e P. IVA 02328230368 si è reso disponibile a fornire le ulteriori prestazioni necessarie alle condizioni economiche indicate nel preventivo/proposta acquisito agli atti;
- che l'incremento dell'importo risulta congruo rispetto alle esigenze del servizio e trova copertura nel budget disponibile;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
- che è stata garantita la congruità delle modalità di pagamento, della regolarità contributiva e fiscale;

VALUTATO

- che il prezzo offerto per la fornitura è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;

RITENUTO

- di approvare l'incremento di spesa pari a euro 150,00 oltre IVA, necessario a garantire la prosecuzione del servizio, rideterminando l'importo complessivo dell'affidamento in euro 440,00 oltre IVA di legge;

PRECISATO

- che il contratto relativo al servizio di hosting del dominio *contrattofiumepanaro.it* è stato perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, e che lo stesso prevede un importo complessivo pari a euro 440,00 oltre IVA di legge;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di integrare l'impegno di spesa relativo all'affidamento già disposto in favore della ditta Aitec s.r.l, con sede in Viale Mazzini, 8 - 41058 VIGNOLA (MO), C.F. e P. IVA 02328230368, per i servizi di hosting siti web per dominio *contrattofiumepanaro.it*, che si articola come segue:
 - canone annuale hosting base + ssl,
 - spazio 5 Gbyte,
 - traffico 100Gb/mese,
 - hosting condiviso,
 - mantenimento e gestione del server e piattaforma di back-end,
 - backup mensile;
- 2) che la procedura originaria di affidamento è stata espletata in data 9 febbraio 2026, mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac, e che il codice della pratica è PCP-20260209-09848;
- 3) che in data 11 giugno 2026 è stata disposta l'integrazione dell'impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio in oggetto, al fine di adeguare l'importo complessivo alle effettive esigenze del servizio;
- 4) di impegnare, per la fornitura indicata, la somma complessiva di euro 440,00, oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge, a seguito dell'integrazione dell'importo originariamente previsto pari a euro 290,00 oltre all'IVA prevista per legge;
- 5) che la spesa è autorizzata dalla Determinazione n. 505 del 14 novembre 2025 del Comune di San Cesario sul Panaro;
- 6) che, ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo o del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata;
- 7) che la conclusione del servizio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026;
- 8) che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: **BA55D6C6BC**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

San Giovanni in Persiceto, 11 giugno 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini